

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 21-2558

**DOCUP Ob. 2 2000/2006 - Misura 2.3 "Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico"; soggetto beneficiario: PROVANA SpA, intervento denominato "Realizzazione delle opere di urbanizzazione al servizio di area da destinare a centro di servizi e insediamenti produttivi". Alienazione di immobile in area produttiva. Autorizzazione ai sensi della DGR n. 64-8035/2002.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la Commissione europea con Decisione C (2001) 2045, assunta in data 7.9.2001, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (di seguito denominato DOCUP) per l'obiettivo 2 della Regione Piemonte, redatto ai sensi del Regolamento (CE) 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2000/2006;

- con deliberazione n. 51-4056 del 1.10.2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP per l'obiettivo 2 – programmazione 2000/2006;

- con deliberazione n. 83-4453 del 12.11.2001 la Giunta Regionale ha approvato, sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal comitato di Sorveglianza nella seduta del 31.10.2001, il Complemento di Programmazione nella sua versione definitiva, tramite il quale viene delineata la strategia di attuazione secondo l'articolazione degli assi e delle misure d'intervento, conformemente agli indirizzi del DOCUP.

Atteso che:

- con deliberazione n. 26-4892 del 21.12.2001, la Giunta Regionale ha approvato il documento denominato "Criteri della regia regionale" con il quale sono fissate precise modalità procedurali per l'attuazione delle misure e delle linee di intervento che rientrano nell'interesse principale degli enti pubblici, tra le quali la 2.3 "Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico";

- con determinazione dirigenziale n. 219 del 1/10/2004 è stato ammesso a finanziamento a valere sulla citata misura 2.3 l'intervento proposto da PROVANA SpA e denominato "*Realizzazione delle opere di urbanizzazione al servizio di area da destinare a centro di servizi e insediamenti produttivi*";

- il recupero dei siti ammessi a contributo a valere sulla Misura in questione è soggetto a vincoli giuridici che vengono di seguito brevemente descritti:

- il DOCUP Ob. 2 2000/2006, approvato con Decisione Comunitaria C(2001) 2045 assunta in data 07/09/2001, successivamente modificata con Decisioni C(2003) 3983 del 21/10/2003, C(2004) 3338 del 07/09/2004, C(2005) 5237 del 07/12/2005 e C(2009) 1112 del 18/02/2009 ed il relativo Complemento di Programmazione approvato con D.G.R. n. 83-4453 del 12/11/2001 e s.m.i, dispongono, tra l'altro, che i centri di servizi e gli insediamenti produttivi realizzati a valere sulla Misura 2.3 "*...Non potranno essere destinati per attività istituzionale della Pubblica Amministrazione (ad esempio uffici comunali, anagrafi, magazzini, depositi, ecc.), né per uso residenziale abitativo*";

- il Disciplinare contenente “Procedure e Norme per la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo” degli interventi ammessi a valere sulla misura in questione, approvato con Determinazione dirigenziale n. 55 del 30/04/2003 e successivamente modificato con Determinazione n. 20 del 05/02/2004, dispone tra l’altro ai pt. 4.8 e 8.1 l’obbligo, in capo ai beneficiari dei contributi, di non alienare e di non variare la destinazione d’uso prevista in sede di ammissione a finanziamento per almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L’art. 30 Regolamento CE 1260/99 prescrive, fra l’altro, che il finanziamento a carico del FESR, deliberato a favore di un progetto o di una azione, è condizionato al fatto che, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione, il progetto finanziato non subisca modificazioni sostanziali che determinino un cambiamento nella natura della proprietà dell’infrastruttura realizzata. A tal fine la Regione ha espresso un proprio indirizzo interpretativo ed applicativo di tale disposizione mediante la deliberazione della Giunta Regionale n. 64 – 8035 del 16/12/2002.

In particolare, sul punto, la Giunta ha stabilito che:

1. l’autorità di gestione ha facoltà di introdurre vincoli temporali o divieti all’alienazione di opere realizzate con il finanziamento del Docup;
2. l’alienazione è consentita a condizione che ad essa non consegua una alterazione nelle finalità e nella destinazione del bene che ne motivarono la sua ammissione al finanziamento.

Nell’esercizio della facoltà (di cui sub 1) rimessa all’autorità di gestione di apporre vincoli o divieti di alienazione, i beneficiari dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita l’alienazione di lotti di aree per l’insediamento di impianti produttivi, purchè nel rispetto delle condizioni di cui sub 2) e di quanto specificato in chiusura del presente paragrafo;
- b) salvo quanto stabilito sub a), è esclusa – di norma- (per un periodo di 10 anni dall’ultimazione dell’intervento) l’alienazione di immobili realizzati mediante finanziamento a valere sul Docup, salvo casi motivati, previamente autorizzati dalla Regione.

Per garantire il rispetto delle condizioni di cui al sub 2) (essenziali presupposti per un’eventuale alienazione del bene ) il soggetto beneficiario, dovrà in caso di alienazione, apporre un vincolo reale di destinazione sull’immobile che consenta di mantenere inalterata (per almeno dieci anni dalla ultimazione dell’intervento, coerentemente, con quanto già prescritto al precedente paragrafo 8.1) la destinazione d’uso e le finalità in riferimento alle quali è stata deliberata l’ammissione a finanziamento, curandone la sua trascrizione sui registri immobiliari.

Vista la richiesta presentata in data 9/7/2015 Prot. n. 10757/A19060 congiuntamente dal liquidatore di Provana SpA e dal Sindaco del Comune di Leinì (detentore del 91,64 % delle azioni della Società Provana in liquidazione) con la quale:

- si comunica l’alienazione, perfezionata in data 30 aprile 2015, di lotto di area per insediamento produttivo sul quale insiste fabbricato adibito ad uffici e servizi sito a Leinì in via Pininfarina, 50, già sede della Provana SpA, a suo tempo finanziato nell’ambito della citata misura 2.3;
- si richiede il rilascio da parte della Regione Piemonte di una autorizzazione in sanatoria alla suddetta alienazione;

- si dichiara che l'alienazione non ha determinato modifiche nella destinazione d'uso dell'immobile e che la medesima sarà garantita per almeno 10 anni dall'ultimazione dell'intervento, tramite la trascrizione del vincolo reale di destinazione d'uso del fabbricato medesimo, salvaguardando le finalità in riferimento alle quali venne deliberata l'ammissione al finanziamento.

Preso atto che:

- la trascrizione suddetta è avvenuta presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza1 in data 18/11/2015 al n. 6492 Serie 1T - così come comunicato con lettera del 30/11/2015 Prot. n. 23848;

- l'alienazione di immobile in questione è finalizzata al ripianare il debito della Società Provana, in fase di liquidazione, nei confronti di un istituto bancario e che tale operazione consente di scongiurare il rischio di dichiarazione di fallimento della Società a maggioranza pubblica;

- la suddetta alienazione non determina un cambio di destinazione d'uso dell'immobile che continua a mantenere la funzione di servizi alla produzione prevista dall'atto di concessione del finanziamento, come risulta dal verbale dell'Assemblea della Società Provana in liquidazione del 8 agosto 2015.

Visto l' art. 56 comma 2 lettera h) dello Statuto;

la Giunta regionale ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni di cui in premessa:

- di prendere atto dell'alienazione, da parte della società PROVANA SpA in liquidazione, di *fabbricato dedicato ai servizi all'attività produttiva* sito nel Comune di Leinì, oggetto di finanziamento a valere sulla misura 2.3 "Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico" del DOCUP 2000/2006, e di autorizzarla in sanatoria, ai sensi della DGR n. 64 – 8035 del 16/12/2002, a fronte della garanzia del mantenimento della destinazione d'uso del fabbricato medesimo avvenuta tramite trascrizione del vincolo reale di destinazione presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza 1 in data 18/11/2015 al n. 6492 Serie 1T.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della legge regionale n. 22/2010. Nonchè ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)